



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15/02/2019

Proposta n. 22 / 2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L'anno **2019** addì **15** del mese di **Febbraio** alle ore **21.00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	SIRONI ALFIO	SI
COMI MARTA	SI	NANNINI SARA	AG
CALDIROLA GAETANO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
VIGANO DANIELE	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
CRIPPA FABIO	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	SI
PICCHI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	AG
MALDINI MARINELLA	AG	RAMPIN ROSANNA	SI
PENATI MONICA	SI	PEREGO CHRISTIAN	SI
BAIO ENRICA	SI		

Presenti: 14 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 3

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI PIROVANO GUIDO SI

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione_delle_sedute_consigliari

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.2014, in cui viene disciplinata la componente tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTI:

1. l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti;
2. il tributo sui rifiuti propriamente detto è composto in base a tariffa;
3. il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati per determinare la TIA - TARES, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO, altresì, il comma 683 che prevede che spetti al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con

la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

CONSIDERATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 12.05.2014, con la quale si è approvato il regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale – Tari Tasi), ed in particolare la “parte I” del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, che disciplina la componente TARI;

VISTO l’art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 64 del 29/12/2019, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) per l’anno 2018 .

Visto il piano finanziario per l’anno 2019 predisposto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana SILEA SpA con annessa relazione illustrativa, agli atti presso il Comune di Casatenovo;

Ritenuto di dover integrare il suddetto piano finanziario in quanto non prevede determinate tipologie di costi in capo al comune secondo lo schema di cui all'allegato (Piano finanziario 2019) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dai Responsabili (che hanno collaborato alla redazione del piano finanziario stesso)

- Ufficio Ecologia;
- Ufficio Tributi;
- Ufficio Ragioneria

che contiene l'analisi della struttura della gestione dei rifiuti e l’analisi dei costi previsti per l’anno 2019;

Dato atto che dal piano finanziario risulta una spesa complessiva presunta di € 1.190.698,74 per l’anno 2019 che dovrà essere coperta integralmente con gli introiti della TARI;

VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge 147 del 2013*” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Casatenovo ammonta ad € 271,85;

EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo risulta inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del Piano Finanziario;

VISTI:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

RITENUTO, pertanto, di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica di determinazione del fabbisogno finanziario;

RITENUTO di approvare il suddetto Piano Finanziario (Allegato-Piano Finanziario 2019) comprensivo del Piano economico Finanziario (Allegato-Prospetto-economico-finanziario 2019 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tari);

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 05-02-2019, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

Preso atto, inoltre, che così come reso possibile dall'art. 50 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, è presente in aula il responsabile del servizio finanziario;

Udita la relazione dell'Assessore esterno al bilancio Dario Brambilla che interviene anche con riferimento ai successivi punti dell'ordine del giorno di cui ai numeri 5 "Approvazione tariffe TARI"; 6 "Approvazione aliquote IMU"; 7 "Approvazione aliquote TASI" e 8 "Determinazione aliquota di compartecipazione addizionale comunale IRPEF e soglia di esenzione" nonché gli interventi del Consigliere comunale Christian Perego (M5S), dell'Assessore esterno ai lavori pubblici, Guido Pirovano e del Sindaco/Presidente, Filippo Galbiati che, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 58, 5° comma, del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l'1.1.2012), non vengono qui materialmente riportati perché nel rispetto di tale normativa sono ricompresi nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

1. il Responsabile del Servizio di Gestione e Pianificazione ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
2. il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

3. il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 contrario (Christian Perego – Movimento cinque stelle), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 11 i votanti e n. 3 gli astenuti (Rosanna Rampin, Marco Pellegrini e Marcello Paleari – Più Casatenovo)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Piano Finanziario (Allegato-Piano Finanziario 2019) comprensivo del Piano Economico Finanziario (Allegato-Prospetto-economico-finanziario 2019) che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;
3. di dare atto che il costo medio standard del servizio rifiuti del Comune di Casatenovo è risultato essere di euro 271,85, inferiore a quello determinato da Ifel su base nazionale di euro 294,64 e, pertanto, il gettito TARI per il 2019 può legittimamente essere pari all'ammontare del Piano finanziario;
4. di dare atto che il documento-registrazione audio-digitale di cui all'art. 58, 5° comma, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relativo alla presente deliberazione, viene reso telematicamente pubblico e, conseguentemente, è udibile, durante il periodo della pubblicazione, da parte di chiunque accedendo alla pagina riguardante il Consiglio Comunale del sito web istituzionale (combinato disposto degli articoli 9, 2° comma, del Regolamento per l'organizzazione e la disciplina dell'albo pretorio on-line e 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – Pubblicazione delle delibere).

http://www.comune.casatenovo.lc.it/det_amministrazione-1045-Consiglio_comunale_15_02_201

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 contrario (Christian Perego – Movimento cinque stelle), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 11 i votanti e n. 3 gli astenuti (Rosanna Rampin, Marco Pellegrini e Marcello Paleari – Più Casatenovo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto il Piano Finanziario 2019 è un atto prodromico per l'approvazione delle tariffe tari 2019 e deve essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019

Allegati:

- Piano Finanziario 2019;
- Prospetto-economico-finanziario 2019



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **22**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2019

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Contabile

Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;96231396304097300759453334835063214671
mendicino giuseppe;2;168169068058067369382329516959175375039